Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 13 maggio 1947** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 febbraio 1947, n. 304.

Accordo provvisorio stipulato in Roma il 24-26 luglio 1946 tra l'Italia e la Svizzera, relativo al trattamento doganale dei carburanti e lubrificanti utilizzati dagli apparecchi delle linee aeree regolari fra l'Italia e la Svizzera.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e il tesoro e per la difesa;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo provvisorio stipulato in Roma il 24-26 luglio 1946, tra l'Italia e la Svizzera, concernente il trattamento doganale dei carburanti e lubrificanti utilizzati dagli apparecchi delle linee aeree regolari fra l'Italia e la Svizzera.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° agosto 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — CAMPILLI — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 12. — FRASCA

Scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera (Roma, 24 luglio 1946)

Rome, le 24 juillet 1946

Monsieur le Président,

En me référant aux notes qui ont été échangées dernièrement entre le Ministère des Affaires Etrangères et la Légation de Suisse aux sujet de la conclusion d'un accord provisoire entre le Gouvernement Fédéral Suisse et le Gouvernement Italien en vue de l'exemption réciproque du paiement des droits de douane et autres taxes sur les carburants et lubrifiants utilisés par les avions des lignes aériennes régulières, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement Suisse est disposé à mettre en vigueur, aussitôt que possible, l'accord suivant:

1° Les autorités fédérales assureront aux avions des entreprises italiennes de transports aériens concessionnées en Suisse, exploitant des lignes aériennes régulières, les facilités suivantes:

a) à l'arrivée en Suisse, les carburants et lubrifiants contenus dans les réservoirs de l'avion seront admis en franchise de droits de douane ou autres taxes, étant entendu qu aucune quantité de ces carburants et lubrifiants ne pourra être débarquée en franchise;

b) au départ de l'avion d'un aérodrome douanier suisse pour l'étranger, les carburants déstinés au ravitaillement de l'avion seront exonérés de tous droits de douane ou autres taxes. Toutefois, cette exonération pourra être subordonnée à certaines conditions, si après s'être ravitaillé en carburants en Suisse, l'avion effectuait une nouvelle escale sur le territoire suisse;

c) l'exonération prévue à l'alinéa *b*) ci-dessus revêtira la forme d'une restitution des droits payés. Cette restitution sera faite contre justification de l'emploi des carburants et sous réserve des mesures de contrôle nécessaires.

2° A titre de réciprocité, les autorités italiennes accorderont les mêmes avantages aux avions des entreprises suisses de transports aériens concessionnées en Italie, exploitant des lignes aériennes régulières, l'exonération étant assurée d'après les méthodes qu'autorise la réglementation interne italienne.

3° Le présent accord sera applicable à partir du 1er août 1946. Il pourra être dénoncé en tout temps par l'un ou l'autre des deux Etats contractants moyennant préavis donné trois mois à l'avance.

Si Votre Excellence est d'accord sur ce qui précède, la présente lettre et la réponse que vous voudrez bien me faire parvenir seront considérées comme un accord passé à ce sujet entre les deux pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.

RENÉ DE WECK

Son Excellence Monsieur Alcide DE GASPERI
Président du Conseil
Ministre des Affaires Etrangères
ROME

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Roma, 26 luglio 1946

Signor Ministro,

Con lettera in data 24 luglio corrente Ella mi ha comunicato quanto segue:

« En me référant aux notes qui ont été échangées dernièrement entre le Ministère des Affaires Etrangères et la Légation de Suisse aux sujet de la conclusion d'un accord provisoire entre le Gouvernement Fédéral Suisse et le Gouvernement Italien en vue de l'exemption réciproque du paiement des droits de douane et autres taxes sur les carburants et lubrifiants utilisés par les avions des lignes aériennes régulières, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement Suisse est disposé à mettre en vigueur, aussitôt que possible, l'accord suivant:

1° Les autorités fédérales assureront aux avions des entreprises italiennes de transports aériens concessionnées en Suisse, exploitant des lignes aériennes régulières, les facilités suivantes:

a) à l'arrivée en Suisse, les carburants et lubrifiants contenus dans les réservoirs de l'avion seront admis en franchise de droits de douane ou autres taxes, étant entendu qu'aucune quantité de ces carburants et lubrifiants ne pourra être débarquée en franchise;

b) au départ de l'avion d'un aérodrome douanier suisse pour l'étranger, les carburants déstinés au ravitaillement de l'avion seront exonérés de tous droits de douane ou autres taxes. Toutefois, cette exonération pourra être subordonnée à certaines conditions, si après s'être ravitaillé en carburants en Suisse, l'avion effectuait une nouvelle escale sur le territoire suisse;

c) l'exonération prévue à l'alinéa b) ci-dessus revêtira la forme d'une restitution des droits payés. Cette restitution sera faite contre justification de l'emploi des carburants et sous réserve des mesures de contrôle nécessaires.

2° A titre de réciprocité, les autorités italiennes accorderont les mêmes avantages aux avions des entreprises suisses de transports aériens concessionnées en Italie, exploitant des lignes aériennes régulières, l'exonération étant assurée d'après les méthodes qu'autorise la réglementation interne italienne.

3° Le présent accord sera applicable à partir du 1er août 1946. Il pourra être dénoncé en tout temps par l'un ou l'autre des deux Etats contractants moyennant préavis donné trois mois à l'avance.

Si Votre Excellence est d'accord sur ce qui précède, la présente lettre et la réponse que vous voudrez bien me faire parvenir seront considérées comme un accord passé à ce sujet entre les deux pays ».

Nel comunicarLe che il Governo italiano è d'accordo con quanto precede, La prego di gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

DE GASPERI

S. E. il Ministro René DE WECK
Inviato Straordinario
e Ministro Plenipotenziario di Svizzera
ROMA

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

RELAZIONE e DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 aprile 1947.

Scioglimento del Consiglio comunale di Olivetta San Michele (Imperia) e nomina del commissario straordinario al detto Comune.

AL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Con l'attuazione delle rettifiche territoriali previste dal Trattato di pace, il comune di Olivetta San Michele (Imperia) verrà a perdere le frazioni di Piena Alta, Piena Bassa e Libri, assegnate al territorio francese.

Tale circostanza ha creato una situazione di disagio e di incertezza nell'Amministrazione comunale e un vivo malcontento nella popolazione del capoluogo, la quale teme che il Consiglio composto prevalentemente da elementi delle suddette frazioni, non tuteli adeguatamente i suoi interessi.

Data la gravità della situazione, e in vista di possibili perturbamenti dell'ordine pubblico, il Prefetto ha proposto lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

A ciò viene provveduto con l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. I. e nel quale è contemplata la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 324 del predetto testo unico nella persona del rag. Frulio Giovanni.

Il Ministro: SCELBA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico per la legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Olivetta San Michele (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Frulio Giovanni è nominato commissario straordinario al Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai sensi di legge.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1947

DE NICOLA

SCELBA

(2131)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 7 dicembre 1946, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica dell'intera provincia di Caserta e alle maestranze delle Manifatture cotoniere meridionali dello stabilimento di Piedimonte d'Alife;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i disoccupati appartenenti alla manovalanza generica della provincia di Caserta, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 7 dicembre 1946, ai lavoratori della categoria della manovalanza generica di tutta la provincia di Caserta, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 58.

(2155)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica della provincia di Modena;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i disoccupati dell'industria del trucciolo del comune di Carpi, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 7 dicembre 1946, ai lavoratori dipendenti dall'industria del truciolo del comune di Carpi, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti addì 29 aprile 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 50.

(2154)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edilizia, della metalmeccanica e della manovalanza generica della provincia di Salerno e ai lavoratori dell'industria alberghiera di Amalfi e dei Comuni della costa amalfitana, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 49.

(2150)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 163, concernente l'ammissione dei magistrati della giustizia militare ai concorsi per la carriera degli avvocati dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1947, n. 78, all'art. 1, settima linea ove è detto: « .. *od* abbiano conseguito ecc., si deve leggere: « .. *ed*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Erba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 27 gennaio 1947 è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Erba (Como), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946

(1968)

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia (Bari), di un mutuo di L. 756.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1969)

Autorizzazione al comune di Ozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 27 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ozzano (Bologna), di un mutuo di L. 710.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1970)

Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ceppaloni (Benevento), di un mutuo di L. 650.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946

(1971)

Autorizzazione al comune di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nicotera (Catanzaro), di un mutuo di L. 743.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1972)

Autorizzazione al comune di Grezzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grezzana (Verona), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1974)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi delle cessate ditte Boscaro Vittorio fu Antonio, Venturini Italo fu Luigi, Roggia Teresina fu Samuele, Rigatti Lucchini Lucchino di Vittorio già esercenti in Vicenza.

Tali marchi recavano rispettivamente i numeri 28, 34, 39 e 43.

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(Unica pubblicazione). Elenco n. 22.

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, è stata denunziata la distruzione dei seguenti titoli nominativi

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	97186	Donato Michele di Giuseppe, dom. a Petrosino Strasatti, borgata del comune di Trapani	14 —
Id.	524642	Vultaggio Giuseppa fu Francesco, moglie di Scarlata Giuseppe, dom. in Trapani, vincolata	175 —
Id.	99330	Sciacca Giovanni di Antonino, dom. a Marsala (Trapani)	14 —
Id.	523137	Sehirò Caterina di Felice, moglie di De Blasi Francesco, dom. ad Alcamo (Trapani), vincolata	38,50
Id.	100274	Nastasi Giovanni fu Andrea, dom. a Cardilla Matarocci (Trapani)	14 —
Id.	52781	Giannitrapani Adele fu Silvestro, moglie di Cappitelli Gaspare Arturo, dom. a Marsala (Trapani), vincolata per dote	7 —
Id.	481024	Lombardo Margherita fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Bivona Caterina fu Giuseppe, ved. Lombardo, dom. in Castellammare del Golfo (Trapani)	105 —
Id.	93992	Adamo Francesco di Gaspare, dom. a Monte San Giuliano (Trapani)	14 —
Id.	525059	Orfanotrofio femminile San Pietro di Alcamo (Trapani)	175 —
Id.	267907	Alagna Natale e Girolama germani fu Giuseppe, quest'ultima moglie di Sfraga Santo, eredi indivisi di Martinez Marianna fu Mariano, dom. a Marsala (Trapani), con usufrutto ad Alagna Giuseppe	59,50
Id.	100977	Leo Santo di Rosario, dom. a Vita (Trapani)	14 —
Id.	200063	Congregazione di carità di Marsala (Trapani)	73,50
Id.	97185	Civello Giacomo fu Giovanni, dom. a Marsala (Trapani)	14 —
Id.	525189	Corleo Luigi di Gaetano, dom. in Salemi (Trapani), ipotecata	152 —
Id.	244457	Caruso Antonina fu Giuseppe, moglie di Lo Castro Vito, dom. a Salemi (Trapani), vincolata per dote	112 —
Id.	391719 (Nuda proprietà e usufrutto)	Burgarella Emanuela fu Agostino, moglie di Burgarella Giuseppe, dom. a Trapani, con usufrutto a Todaro Teresa	58,50
Id.	415589	Burgarella Emanuela fu Agostino Maria, moglie di Burgarella Giuseppe, dom. a Trapani, vincolata per dote	129,50
Id.	101828	Zizzo Pasquale di Filippo, dom. a Marsala (Trapani)	14 —
Id.	308136	Trapani Mario fu Rocco, dom. a Marsala (Trapani), ipotecata.	322 —
Id.	525091	Comune di Trapani	157,50
Id.	360710	Serraino Caterina fu Mario, moglie di Burgarello Emanuele, dom. a Trapani, vincolata	479,50
Id.	406083	Come sopra	56 —
Id.	177466	Margagliotti Arcangela fu Vito, moglie di Licata Giuseppe, dom. a Trapani, vincolata	35 —
Id.	255012	Salvo Anna Maria di Salvatore minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma	196 —
Id.	265232	Mormino Ciofalo Ignazio di Luigi, dom. a Termini Imerese	—

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	524999	La Boccetta Maria fu Saverio Ernesto, moglie di Gallo Giuseppe di Giovanni, dom. in Palermo, vincolata per dote .	129,50
Id.	523574	Mormino Salvatore di Ignazio, dom. a Termini Imerese (Palermo)	315 —
Id.	523575	Come sopra	14 —
Id.	109028	Mangiafridda Gaetano fu Pietro, dom. a New York . . .	350 —
Id.	8698	Zafonte Salvatore Alberto di Leonardo, minorenne sotto la patria potestà del padre Leonardo Zafonte di Alberto, dom. in Petralia Soprana (Palermo) . . .	35 —
B. T. N. 5% 1950 Serie 3ª	1087	Rizzo Margherita fu Emanuele, minore sotto la patria potestà della madre Maddoloni Maria fu Michele, ved. Rizzo, dom. in Catania	Capitale nominale 1.000 —
Id.	1088	Rizzo Giuseppe, ecc., come sopra	500 —
Id. Serie 4ª	1131	Rizzo Margherita	4.500 —
Id.	1132	Rizzo Giuseppe	4.500 —
Id. Serie 2ª	1069	Come sopra	9.000 —
Id.	1070	Rizzo Margherita	8.500 —
Id. Serie 1ª	4663	Come sopra	1.500 —
Id.	4664	Rizzo Giuseppe	1.500 —
B. T. N. 5% 1949 Serie C	1222	Trigona Antonio e Rosalia fu Benedetto, minori sotto la tutela di Tagliavia Giacomo fu Filippo, dom. a Palermo .	60.000 —
Id. Serie D	1224	Come sopra	15.000 —
Id. Serie I	652	Come sopra	15.000 —
Id. Serie L	668	Come sopra	40.000 —
Id. Serie P	664	Come sopra	5.000 —
Cons. 3,50% 1906	861848 (Propr. e usufr.)	Di Bernardo Angelo fu Clemente, dom. in Collesano (Palermo), con usufrutto a Di Bernardo Giacinto . .	Rendita annua 49 —
Id.	861849 (Nuda propr. e usufr.)	Schicchi Concettina di Nicolò, nubile, dom. in Collesano (Palermo), con usufrutto a Di Bernardo Giacinto . . .	339,50
P. R. 3,50% 1934	522942 (c. s.)	Schicchi Concettina, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra	70 —
Cons. 3,50% 1906	861479	Casa di salute Angelina Damiani, in Marsala (Trapani), amministrata dal locale Ente comunale di Assistenza .	3.451 —
B. T. N. 4% 1951 Serie A-1	1882	Di Bella Elena, Maria Teresa e Franca di Vito, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Di Bella Vito di Vincenzo e Peratoner Concetta di Lorenzo, rappresentati legalmente dal padre, dom. in Palermo, con usufrutto a Peratoner Concetta di Lorenzo	Capitale nominale 1.000 —
Id.	1883	Come sopra	5.000 —
B. T. N. 5% 1950 Serie 20ª	430	Crimi Maria di Giovanni, moglie di Mercurio Giuseppe, dom. in Palermo, vincolata	5.000 —

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato, non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verranno rilasciati nuovi titoli in sostituzione di quelli distrutti.

Roma, addì 21 aprile 1947

Il direttore generale: CONTI

(2013)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 maggio 1947 - N. 96

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,850	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8395	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	76,525
Id. 3,50 % 1902	76,50
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	86,775
Redimibile 3,50 % 1934	72,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,125
Id. 5 % 1936	89,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,275
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	92,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,45
Id. 5 % convertiti 1951	93,075

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi di rettifica

Nell'elenco n. 14 per smarrimento di certificati di rendite nominative di cui la prima pubblicazione fu eseguita nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1947 e la seconda nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1947, per il certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 180506, intestato a Rossi Enrichetta fu Fortunato ecc., venne omessa l'indicazione del « vincolo dotale » da porsi in fine alla intestazione medesima.

(2171)

Nell'elenco per smarrimento di certificati di rendita, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 14 settembre 1946, al certificato del Prestito redimibile 3,50 % n. 422936, intestato a Riva Giuditta Sofia deve togliersi la dicitura « solo per l'usufrutto ».

(2172)

Nell'avviso n. 79 per smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1950), serie 2ª, n. 276, intestato a Pellegrino Maria fu Fabrizio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 1947, a margine dell'intestazione medesima devesi aggiungere, perchè omessa, la dicitura: « vincolata per dote ».

(2173)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pavia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 29 aprile 1947, il geom. Angelo Piccoli è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pavia.

(2106)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vercelli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 29 aprile 1947, il geom. Vincenzo Delpiano è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vercelli.

(2107)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Campobasso

Con decreto 29 aprile 1947 del Ministro per i lavori pubblici, il sig. Vitiello Silvestro è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Campobasso.

(2105)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa autotrasporti e lavorazioni meccaniche, con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 aprile 1947, sono stati prorogati al 1° maggio 1947 i poteri conferiti al sig. avv. Enrico Piazzi, commissario della Società cooperativa autotrasporti e lavorazioni meccaniche del comune di Bologna, con sede in Bologna.

(2103)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « Molisana » con sede in Campobasso, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 aprile 1947, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « Molisana » con sede in Campobasso, e ne è stato nominato commissario il sig. avv. Leopoldo Fusaro.

(2104)

PREFETTURA DI BOLZANO

Rettifica al decreto prefettizio 31 gennaio 1947, n. 16171 Gab., riguardante restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 66 del 21 marzo 1947.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto il decreto prefettizio 14 marzo 1935, n. 532 Gab., con cui alla signora Moser Regina vedova Steinmann e ai di lei figli Francesco ed Eriberto venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Masera;

Visto il decreto prefettizio 31 gennaio 1947, n. 16171 Gab., con cui viene revocato il succitato decreto 14 marzo 1935 e viene restituito ai suddetti il cognome nella forma tedesca di Moser;

Considerato che il cognome originario dei figli Francesco ed Eriberto è Steinmann, nome del loro defunto padre, e non Moser;

Ritenuta la necessità di dover procedere ad una rettifica del decreto 31 gennaio 1947, nel senso su indicato;

Decreta:

Il terzo comma del dispositivo del decreto prefettizio 31 gennaio 1947, n. 16171 Gab., viene rettificato come segue:

Con la presente determinazione viene ripristinato il cognome nella forma tedesca di Steinmann nei confronti dei figli Francesco ed Eriberto.

Bolzano, addì 27 marzo 1947

Il prefetto: F. QUAINI

(2040)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.